

Indice

1. Premessa
2. Novità in materia di regimi fiscali semplificati
 - 2.1 Modifiche al regime forfetario
 - 2.2 Flat tax incrementale
 - 2.3 Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata
3. Novità in materia di agevolazioni fiscali
 - 3.1 Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate
 - 3.2 Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice
 - 3.3 Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale
 - 3.4 Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato
 - 3.5 Affrancamento dei redditi degli OICR
 - 3.6 Affrancamento delle polizze di assicurazione
 - 3.7 Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco
4. Novità in materia di immobili
 - 4.1 Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023
 - 4.2 Superbonus - Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS
 - 4.3 Proroga del c.d. "bonus barriere 75%" fino al 2025
 - 4.4 Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica
 - 4.5 Bonus mobili - Aumento del limite massimo di spesa
 - 4.6 Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36
 - 4.7 Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario
 - 4.8 Agevolazioni in agricoltura - PPC e terreni montani - Estensione
 - 4.9 Proroga delle agevolazioni per imposta di bollo e registro per sisma 2016

5. Novità in materia di imposte dirette
 - 5.1 Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Fabbricati strumentali - Incremento dell'ammortamento
 - 5.2 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio – Ambito di applicazione
 - 5.3 Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande
 - 5.4 Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato per l'anno 2023
 - 5.5 Aumento dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita
 - 5.6 Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell'esenzione IRPEF
 - 5.7 Esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 - Proroga
6. Novità in materia di crediti di imposta
 - 6.1 Credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0" - Proroga del termine "lungo" 2023
 - 6.2 Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga al I trimestre 2023
 - 6.3 Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo
 - 6.4 Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo
 - 6.5 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno - Proroga
 - 6.6 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Proroga
 - 6.7 Credito d'imposta per investimenti nelle ZES - Proroga
 - 6.8 Credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari - Proroga
 - 6.9 Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - I trimestre 2023
 - 6.10 Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - III trimestre 2022 - Modalità di utilizzo e cessione
 - 6.11 Credito d'imposta quotazione PMI - Proroga con modifiche
 - 6.12 Credito d'imposta per la fusione di fondazioni bancarie
 - 6.13 Nuova Sabatini – Rifiutamento e modifiche

- 6.14 Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo eccedenti i massimali del quadro temporaneo COVID-19
- 6.15 Sport bonus - Proroga
- 6.16 Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - Proroga
- 6.17 Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati
- 6.18 Bonus psicologo
- 6.19 ZFU per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 - Proroga
- 7. Novità in materia di fiscalità internazionale
 - 7.1 Regime di deducibilità dei costi black list
 - 7.2 Tassazione delle plusvalenze su società ed enti immobiliari
 - 7.3 Investment Management Exemption
- 8. Novità in materia di cripto-valute
 - 8.1 Regime fiscale delle cripto-attività
 - 8.2 Monitoraggio fiscale delle cripto-attività
 - 8.3 Rideterminazione del valore delle cripto-attività
 - 8.4 Regolarizzazione delle cripto-attività
 - 8.5 Imposta di bollo e IVAFE
- 9. Novità in materia di IVA
 - 9.1 Cessioni di beni per il tramite di piattaforme digitali
 - 9.2 Aliquota IVA somministrazioni di gas del I trimestre 2023
 - 9.3 Aliquota IVA gas metano per i contratti "servizio energia" del I trimestre 2023
 - 9.4 Aliquota IVA servizi di teleriscaldamento del I trimestre 2023
 - 9.5 Aliquota IVA prodotti per l'infanzia
 - 9.6 Aliquota IVA prodotti per l'igiene femminile
 - 9.7 Aliquota IVA per le cessioni di pellet
 - 9.8 Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni
- 10. Novità in materia di tributi locali
 - 10.1 Prospetto delle aliquote IMU
 - 10.2 Esenzione IMU per gli immobili occupati
 - 10.3 Esenzione IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 - Proroga

- 10.4 Istituzione dell'ILIA del Friuli Venezia Giulia – Adeguamento della disciplina IMU
- 10.5 Accademia Nazionale dei Lincei – Esenzioni dalle imposte relative agli immobili
- 10.6 Esenzione dal canone unico per le attività colpite dal sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 – Proroga
- 10.7 Canone unico – Trattati di strada nei centri abitati
- 11. Novità in materia di definizioni fiscali
 - 11.1 Ravvedimento operoso speciale
 - 11.2 Sanatoria degli errori formali
 - 11.3 Definizione degli avvisi bonari
 - 11.4 Definizione degli accertamenti con adesione
 - 11.5 Definizione degli avvisi di accertamento
 - 11.6 Definizione degli avvisi di recupero dei crediti di imposta
 - 11.7 Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso
 - 11.8 Definizione delle liti pendenti
 - 11.9 Conciliazione giudiziale agevolata
 - 11.10 Rinuncia agevolata in Cassazione
 - 11.11 Rottamazione dei ruoli
 - 11.12 Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro
- 12. Novità in materia di accertamento e riscossione
 - 12.1 Contrasto all'apertura di partite IVA fittizie
 - 12.2 Dilazione degli avvisi bonari
 - 12.3 Ripresa dei versamenti fiscali sospesi per il settore dello sport
 - 12.4 Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio
 - 12.5 Termini di notifica delle cartelle di pagamento – Proroga
 - 12.6 Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni – Proroga
 - 12.7 Diritto al discarico delle somme
 - 12.8 Informatizzazione delle attività di riscossione

- 13. Novità in materia di “caro bollette”
 - 13.1 Contributo di solidarietà contro il caro bollette
 - 13.2 Oneri generali di sistema
 - 13.3 Altre misure contro il c.d. “caro bollette”
- 14. Novità in materia di contante e di POS
 - 14.1 Nuovo limite al trasferimento di denaro contante
 - 14.2 Obbligo di accettare pagamenti tramite carte – Limitazione dei costi
- 15. Altre novità
 - 15.1 Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”
 - 15.2 Riforma delle accise sui tabacchi
 - 15.3 Card cultura
 - 15.4 Investimento delle risorse finanziarie delle casse di previdenza private
 - 15.5 Fondo per la cessione gratuita di materiale informatico e didattico delle imprese di commercio
 - 15.6 Concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici - Proroga

1. Premessa

Il presente Focus Alert fornisce una prima analisi delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge 29.12.2022, n. 197 (c.d. “Legge di bilancio 2023”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, S.O. 43, entrata in vigore l'1.1.2023.

Tra le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023, si segnalano:

- l'estensione del regime forfetario e la flat tax incrementale;
- la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, con estensione alle quotate;
- Affrancamento degli utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato;
- Affrancamento dei redditi degli OICR e delle polizze di assicurazione;
- Reintroduzione dei limiti di deducibilità dei costi black list;
- Tassazione delle plusvalenze relative a società ed enti immobiliari da parte di non residenti;
- Investment management exemption in relazione alla sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato da parte di veicoli di investimento esteri;
- diverse modifiche alla disciplina del superbonus;
- l'introduzione di varie definizioni delle pendenze tributarie, relative a diversi stadi procedimentali (ravvedimento operoso speciale, definizione degli accertamenti, definizione delle liti, rottamazione dei ruoli);
- la riapertura dei termini per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali e per la trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
- l'incremento dell'ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
- la limitazione dell'ambito di applicazione delle semplificazioni per la correzione degli errori contabili;

- il rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo;
- l'estensione dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas;
- le modifiche alla disciplina dell'utilizzo del denaro contante;
- nuove disposizioni inerenti al regime fiscale e alle regole sul monitoraggio delle cripto-attività.

2. Novità in materia di regimi fiscali semplificati

2.1 Modifiche al regime forfetario

A partire dall'1.1.2023, è incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.

A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:

- tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione automatica e immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il predetto limite, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.

Ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. È quindi fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni precedenti che, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, si intendono già effettuate.

2.2 Flat tax incrementale

Limitatamente all'anno 2023, viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a condizione che non sia stato applicato il regime forfetario, di cui alla Legge 190/2014.

L'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio; in ogni caso, non superiore a 40.000 euro.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024.

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

2.3 Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).

Per effetto della modifica, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:

- 500.000 euro (prima 400.000 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro (prima 700.000 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall'1.1.2023.

Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80 con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile “naturale” per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi.

3. Novità in materia di agevolazioni fiscali

3.1 Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate

È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.

A persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia è quindi consentito rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa alla data dell'1.1.2023, mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il 15.11.2023 è necessario redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno e versare l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Anche in questo caso, entro il 15.11.2023 è necessario versare l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

In entrambi i casi, è quindi confermata la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione.

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15.11.2024 e il 15.11.2025 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 15.11.2023.

3.2 Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali previsti dall'art. 1 co. 100 - 105 della L. 197/2022 competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Come nelle precedenti versioni dell'agevolazione, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

3.3 Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale

Sono stati riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.

L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2023.

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Come per l'agevolazione "parallela" per le assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.11.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

3.4 Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato

Viene introdotta un'imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.

Il regime, di natura opzionale, è finalizzato ad anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti, non siano più assoggettati a tassazione.

Possono beneficiare del regime sostitutivo sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, tuttavia, a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).

Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all'1.1.2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (bilancio 2021, approvato nel corso del 2022, per i soggetti "solari").

Le aliquote previste per l'affrancamento sono pari:

- al 9%, per i soggetti IRES;
- al 30%, per i soggetti IRPEF.

Ove, però, il rimpatrio degli utili avvenga entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali e, quindi, sono pari rispettivamente al 6% e al 27%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023). Non è consentita la compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

L'opzione può essere esercitata:

- distintamente per ciascuna partecipata estera, nonché
- con riguardo a tutti o parte dei relativi utili e riserve di utile.

L'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022. Per i soggetti "solari" si tratta della dichiarazione REDDITI 2023, il cui termine di presentazione scade il 30.11.2023.

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta:

- è incrementato dell'importo delle somme assoggettate alle imposte sostitutive;
- è ridotto degli utili distribuiti.

In tal modo, se il socio residente anziché rimpatriare gli utili decide di cedere la partecipazione, la plusvalenza realizzata è determinata assumendo quale costo quello maggiorato delle somme assoggettate ad imposizione sostitutiva.

Per espressa disposizione di legge, però, l'affrancamento non può dare luogo a minusvalenze deducibili.

3.5 Affrancamento dei redditi degli OICR

Per gli OICR, la Legge 197/2022 consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR e derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%.

L'opzione per l'affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

L'opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR si applica "a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea", possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione.

Quindi, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023). Inoltre, l'affrancamento sembra essere consentito solo per categorie omogenee di titoli.

Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. "risparmio gestito", ex art. 7 del DLgs. 461/97.

3.6 Affrancamento delle polizze di assicurazione

In merito alle polizze di assicurazione, la Legge 197/2022 consente di affrancare i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

La norma in commento si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Sono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. "unit linked").

Il regime in argomento si attiva "su richiesta del contraente" e l'imposta sostitutiva deve essere versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente.

L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all'art. 1, co. 2 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 265/2002) derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l'opzione in argomento non possono essere riscattati prima dell'1.1.2025.

Inoltre, sono esclusi dall'applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.

3.7 Imposta sostitutiva sulle pensioni AVS e LPP svizzere e del Principato di Monaco

La Legge 197/2022 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), e dunque anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.

Viene quindi uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite con quelle che applicano la ritenuta a titolo d'imposta del 5% da parte degli intermediari residenti che intervengono nel pagamento delle somme.

L'imposta sostitutiva del 5% si applica dal 30.9.2015, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 30.9.2015 n. 153 (conv. L. 187/2015) che aveva prorogato il regime della voluntary disclosure (c.d. "collaborazione volontaria").

Tuttavia, non si darà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

A decorrere dall'1.1.2023, si prevede l'applicazione della medesima imposta sostitutiva del 5% per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco.

4. Novità in materia di immobili

4.1 Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023

Sono introdotte modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater").

In seguito alla modifica del primo periodo dell'art. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Successivamente alle novità introdotte della Legge 197/2022, la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
 - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
 - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

4.2 Superbonus - Installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS

Introducendo il co. 7-bis all'art. 119 del DL 34/2020, viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all'art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi "trainanti", a condizione che questi ultimi immobili siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all'art. 142 co. 1 del D.Lgs. 42/2004.

La detrazione compete nei limiti stabiliti dall'art. 119 co. 5 del DL 34/2020.

Viene stabilito, inoltre, che "Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute". Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt.

4.3 Proroga del c.d. "bonus barriere 75%" fino al 2025

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;
- l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Aggiungendo il co. 4-bis all'art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, la Legge 197/2022 stabilisce che “Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio”.

4.4 Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

4.5 Bonus mobili - Aumento del limite massimo di spesa

Viene aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.

4.6 Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36

La norma proroga alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti under 36.

L'art. 1 co. 74 lett. a) proroga al 31.12.2023 l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa ("Fondo Gasparrini") ex art. 54 co. 1 del DL 18/2020, con conseguente sospensione del pagamento delle rate, per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni dell'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, alle condizioni dell'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui di importo non superiore a 400.000 euro; per quelli a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

L'art. 1 co. 74 lett. b) proroga al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

La norma, inoltre, proroga l'operatività della disposizione introdotta dall'art. 35-bis, co. 1 del DL 23.9.2022 n. 144, a mente del quale la garanzia all'80% opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

Modificando l'art. 64 co. 9 del DL 25.5.2021 n. 73 (conv. L. 23.7.2021 n. 106), l'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L'agevolazione in commento riguarda l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;

- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per poter applicare il beneficio devono sussistere, oltre alle condizioni sopra indicate, tutte le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

4.7 Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

La norma riapre fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina, prevista dall'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70, che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

- presentino un'attestazione dell'ISEE non superiore a 35.000 euro;
- non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

- di tipo ipotecario;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto:
 - stipulati (o oggetto di accollo anche a seguito di frazionamento) prima dell'1.1.2023;
 - di importo originario non superiore a 200.000 euro;
 - finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto a ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.

4.8 Agevolazioni in agricoltura - PPC e terreni montani - Estensione

Vengono apportate due modifiche a due diverse norme che disciplinano agevolazioni per gli acquisti di terreni agricoli.

Il co. 86-ter dell'art. 1 della L. 197/2022, introducendo il nuovo co. 4-ter nell'art. 2 del DL 194/2009 (che disciplina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina) estende l'agevolazione per la PPC anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze:

- a favore di persone fisiche di età inferiore a quarant'anni;
- che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

L'art. 1, co. 86-ter della L. 197/2022 interviene sulle agevolazioni per i terreni montani, sostituendo il co. 2 dell'art. 9 del DPR 601/73. Viene, così, prevista l'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro l'una) e dell'esenzione dall'imposta catastale di bollo per i trasferimenti della proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto.

Le medesime agevolazioni – conclude la nuova norma – si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente ai terreni.



4.9 Proroga delle agevolazioni per imposta di bollo e registro per sisma 2016

Intervenendo sull'art. 48 co. 7 del DL 17.10.2016 n. 189, viene esteso al 31.12.2023 il termine finale di applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 "in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui" all'art. 2 co. 2 del 189/2016.

5. Novità in materia di imposte dirette

5.1 Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Fabbricati strumentali - Incremento dell'ammortamento

Viene stabilito che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati.

Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 ss. del TUIR possono avvalersi dell'incremento dell'ammortamento in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Le disposizioni attuative delle norme in esame saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022.

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro periodi di imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i periodi 2023-2027.

5.2 Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio – Ambito di applicazione

Viene modificato l'art. 83, co. 1 del TUIR (come risultante a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 8, co. 1, lett. b) del DL 21.6.2022, n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), stabilendo che la semplificazione ivi prevista (che determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio – a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore – nell'esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore) "sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti".

Analogia modifica è apportata all'art. 8, co. 1-bis del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) in materia di IRAP.

La Relazione tecnica precisa, al riguardo, soltanto che la L. 197/2022 interviene sulla semplificazione, "limitando l'ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, con l'intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione".

La modifica, che limita in modo rilevante l'ambito di applicazione delle semplificazioni introdotte dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), potrebbe essere riconducibile alla volontà di limitare possibili arbitraggi.

Resta fermo che l'interpretazione sistematica della norma induce a ritenere che la semplificazione sia riferibile ai soli soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

Per i soggetti che non adottano tale principio, rimangono, invece, valide le modalità di correzione degli errori finora adottate, che sono conseguenza della prassi dell'Agenzia delle Entrate (in specie della circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31), nonché delle disposizioni introdotte dal DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) in riferimento alle dichiarazioni integrative.

Ne deriva, per tali soggetti, il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d'imposta in cui viene corretto l'errore e la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata omessa l'imputazione, sempre che, ovviamente, i relativi termini non siano ancora scaduti.

Le modifiche in esame si applicano (in perfetta coincidenza con la decorrenza delle disposizioni originariamente contenute nel DL 73/2022) a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2022. La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti "solari") e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi, i quali troverebbero riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023.

5.3 Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

È prevista un'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande.

L'imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:

- del settore privato;
- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;
- delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 25.8.91 n. 287.

Il co. 58 stabilisce che le somme destinate ai suddetti lavoratori da parte dei clienti a titolo di liberalità (c.d. "mance"), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:

- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.



L'imposta sostitutiva del 5% si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d'imposta.

Il lavoratore ha la possibilità di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva per iscritto.

Tali somme, ricevute dai lavoratori, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Esse, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di: deduzioni; detrazioni; benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5.4 Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato per l'anno 2023

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2023.

5.5 Aumento dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita

È aumentata, dallo 0,45% allo 0,5%, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita dovuta dalle imprese di assicurazione.

L'imposta sostitutiva si applica alle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative:

- ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

- ai fondi pensione;
- ai contratti di assicurazione sulla vita con i quali sono attuate forme di previdenza complementare individuale, di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 124/93.

L'imposta sostitutiva è dichiarata nel quadro RQ del modello REDDITI ed è versata, tramite modello F24 (codice tributo 1682), entro il termine di pagamento a saldo delle imposte sui redditi.

L'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

5.6 Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell'esenzione IRPEF

È prorogata anche per il 2023 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Dal 2017 e fino al 2023 la disciplina fiscale di tali terreni è la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

5.7 Esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 - Proroga

Viene prorogata l'esenzione dal reddito dei fabbricati e dall'IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ex art. 48 co. 16 del DL 189/2016.

Per questi immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno d'imposta 2022, qualora i fabbricati siano al contempo:

- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati il 24.8.2016, il 26 ed il 30.10.2016, ed il 18.1.2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Tali fabbricati sono inoltre esenti dall'IMU, ex art. 48 co. 16 del DL 189/2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2023.

6 Novità in materia di crediti di imposta

6.1 Credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0" - Proroga del termine "lungo" 2023

Modificando l'art. 1 co. 1057 della L. 30.12.2020 n. 178, viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" con "prenotazione" entro il 31.12.2022.

Per tali beni quindi il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.



6.2 Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga al I trimestre 2023

Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono riconosciuti:

- alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023 (il credito è riconosciuto anche per l'energia autoprodotta e autoconsumata);
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
- alle imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici);
- alle imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

Con riguardo ai suddetti crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore è previsto, analogamente alle agevolazioni per il 2022, che ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (quindi entro il 30.5.2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito spettante per il I trimestre dell'anno 2023.



L'ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 31.12.2023; a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione dei crediti d'imposta.

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

6.3 Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

L'art. 1, co. 271 della Legge 197/2022 ha prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 5, co. 7 - 12 del DL 146/2021.

Il termine del 31.10.2023 era stato stabilito dall'art. 38 del DL 144/2022, con il quale erano state individuate anche nuove scadenze per il riversamento dei crediti indebitamente compensati.

Per accedere al riversamento del credito ex art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021 il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.

La proroga del termine di presentazione della domanda al 30.11.2023 non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti stabiliti con l'emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL 144/2022, in base al quale è stato previsto che il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2023 per pagamenti rateali, da versare entro il 16.12.2023, il 16.12.2024, e il 16.12.2025.

6.4 Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

L'art. 1, co. 272 della Legge 197/2022 ha modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni disciplinate dalla norma "possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione".

A seguito di tale modifica normativa, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto, prima di tale modifica la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

Inizialmente la certificazione dell'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 riguardava:

- la qualificazione di investimenti effettuati o da effettuare per la classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
- l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1 co. 203 quarto periodo, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019.

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 144/2022 è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la facoltà di chiedere la medesima certificazione.

6.5 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno - Proroga

Viene disposta la proroga per il 2023 del credito d'imposta "maggiorato" per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 185 ss. della L. 178/2020.

6.6 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Proroga

Modificando l'art. 1 co. 98 e 108 della L. 208/2015, viene prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

6.7 Credito d'imposta per investimenti nelle ZES - Proroga

Modificando l'art. 5 co. 2 del DL 91/2017, viene prorogato al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati nelle ZES.

6.8 Credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari - Proroga

Viene prevista la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 del credito d'imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), disciplinato dall'art. 1 co. 831 - 833 della L. 234/2021.

6.9 Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - I trimestre 2023

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, viene previsto anche per il I trimestre 2023 il riconoscimento di un credito d'imposta:

- alle imprese esercenti attività agricola e della pesca;
- alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (codice ATECO 1.61).

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel I trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito è riconosciuto:

- in linea generale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività;
- alle imprese esercenti attività agricola e pesca anche per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti ad allevamento animali.

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.12.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione dei crediti d'imposta.

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvederà il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

6.10 Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - III trimestre 2022 - Modalità di utilizzo e cessione

Introducendo il nuovo co. 1-bis all'art. 7 del DL 115/2022, viene previsto che il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al III trimestre 2022:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione dei crediti d'imposta.



6.11 Credito d'imposta quotazione PMI - Proroga con modifiche

Il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, con una modifica all'art. 1 co. 89 e 90 della L. 205/2017, viene prorogato al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022).

Esso, pari al 50% dei costi agevolabili, è riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (importo innalzato rispetto al precedente limite massimo di 200.000 euro).

6.12 Credito d'imposta per la fusione di fondazioni bancarie

Viene istituito un credito d'imposta per le fondazioni bancarie ex D.Lgs. 17.5.99 n. 153 in caso di operazioni di fusione.

In caso di operazioni di fusione poste in essere da fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà non essendo in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata.

Il credito d'imposta è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027), secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni.

La norma agevolativa definisce gli aspetti procedurali per l'ottenimento del credito d'imposta.

Il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato;



- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto (non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento attuativo.

6.13 Nuova Sabatini – Rifi naziamento e modifiche

Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanzi ate dall'art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. "Nuova Sabatini").

Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall'1.1.2022 al 30.6.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi).

6.14 Aiuti di Stato - Recupero di alcuni aiuti del settore turismo eccedenti i massimali del quadro temporaneo COVID-19

Sono definite le modalità per il recupero di alcuni aiuti di Stato COVID-19, relativi al settore turismo, in eccedenza rispetto ai massimali previsti per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19 (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020)1863).

La disposizione in esame si applica alle seguenti misure agevolative, espressamente elencate, relative al settore turismo:

- artt. 182 co. 1 e 183 co. 2 del DL 34/2020 (fondo destinato alle agenzie viaggio, tour operator, ecc. e fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali);
- art. 79 del DL 104/2020 (credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive);
- art. 6-bis, co. 3 e 11 del DL 137/2020 (fondo per fiere e congressi e fondo per la valorizzazione delle grotte).

In caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero.

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità sopra indicate non si applicano sanzioni.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità attuative delle citate disposizioni, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

6.15 Sport bonus - Proroga

Viene prevista la proroga anche per il 2023, per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta ex art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

6.16 Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - Proroga

Modificando l'art. 9 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, viene esteso agli investimenti effettuati nel I trimestre 2023 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI



operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari, nel limite massimo di 10.000 euro.

6.17 Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati

Viene riproposto per il 2023 e il 2024 un credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di materiali riciclati, precedentemente introdotto dall'art. 1 co. 73 della L. 145/2018, per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il credito d'imposta è pari al 36%, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Viene inoltre previsto il rifinanziamento del precedente credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 73 della L. 145/2018, con una dotazione di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell'avviso emanato con DM 14.12.2021.

6.18 Bonus psicologo

La disposizione rende strutturale il c.d. "bonus psicologo", prevedendo che lo stesso sia:

- stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona;
- nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6.19 ZFU per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 - Proroga

Le agevolazioni previste dall'art. 46 del DL 50/2017 per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei Comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017, vengono prorogate al sesto periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 24.6.2017 (per i soggetti "solari", quindi, fino al 2023).

Le agevolazioni spettano a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale:

- nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 e del 26-30.10.2016, e che hanno subito, a causa di tali eventi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall'1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015;
- nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017, e che hanno subito, nel periodo dall'1.2.2017 al 31.5.2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Sono inoltre beneficiari le imprese e i professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica nella ZFU entro il 31.12.2021.

Spettano a favore delle imprese e dei professionisti beneficiari delle agevolazioni:

- l'esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta);
- l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta);
- l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Novità in materia di fiscalità internazionale

7.1 Regime di deducibilità dei costi black list

Vengono reintrodotti, ai co. 9-bis - 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.

Nello specifico, si dispone che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con controparti residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.

I suddetti limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell'art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Mediante una modifica di coordinamento all'art. 31-ter co. 1 lett. a) del DPR 600/73, si dispone che le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015 possano accedere alla procedura di accordo preventivo ai fini della definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati Stati o territori black list.

Viene altresì reintrodotta l'obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

A norma dell'art. 8, co. 3-bis del D.Lgs. 471/97 (oggetto di una modifica di coordinamento), in caso di omessa o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, co. 9-ter del TUIR, si applica una sanzione amministrativa:

- pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi;
- con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'accertamento, deve notificare all'interessato un avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, la prova dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell'operazione.

Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, co. 1 lett. b) della L. 212/2000.

7.2 Tassazione delle plusvalenze su società ed enti immobiliari

Vengono modificati i criteri di tassazione delle plusvalenze realizzate tramite cessione a titolo oneroso in società od enti di natura immobiliare.

Le società ed enti interessati dalle modifiche normative sono quelli il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Nell'effettuare tale computo non vanno tenuti in considerazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Sono altresì escluse le cessioni di società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

Viene introdotto il nuovo co. 1-bis all'art. 23 del TUIR, in forza del quale si considerano come prodotti in Italia dai non residenti i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in società ed enti anch'essi non residenti il cui valore deriva prevalentemente da beni immobili situati in Italia.

Viene introdotto il co. 5-bis all'art. 5 del DLgs. 461/97, secondo cui, in deroga all'esenzione prevista dal precedente co. 5, sono tassabili in Italia le plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni detenute in società ed enti immobiliari da parte di qualsivoglia soggetto non residente.

In precedenza, di contro, non erano soggette a tassazione le plusvalenze che si considerano prodotte in Italia e realizzate da soggetti non residenti in Italia di cui all'art. 6 del D.Lgs. 239/96. In particolare, si tratta:

- di soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

- di enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- di investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- di banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Le plusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate considerate territorialmente rilevanti in Italia godevano di una esenzione da imposizione in Italia. A seguito di questa modifica, l'esenzione spetta solamente in relazione alle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società ed enti diverse da quelle il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Al fine di evitare potenziali tematiche di discriminazione a livello europeo, le nuove disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate da:

- OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE;
 - OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
- istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

7.3 Investment Management Exemption

Sono state introdotte due presunzioni atte ad evitare la configurazione in Italia di stabili organizzazioni da parte di veicoli di investimento esteri.

La norma prevede una presunzione sia per le stabili organizzazioni materiali sia per le stabili organizzazioni personali.

Nondimeno, in entrambe le fattispecie, è necessario che i requisiti riportati di seguito siano rispettati:

- il veicolo di investimento deve essere residente in uno degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni elencati nella white list di cui al DM 4.9.96);
- il veicolo di investimento deve rispettare alcuni requisiti di indipendenza da identificarsi con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il soggetto che opera in Italia (sia esso ivi residente o meno) non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e/o di controllo del veicolo di investimento e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento – od ai risultati economici di soggetti facenti parte del medesimo gruppo di tale veicolo – superiore al 25%;
- il soggetto che opera in Italia deve essere remunerato a valore di mercato.

Al ricorrere dei requisiti oggettivi sopra elencati, una sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che ivi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento per la sola circostanza che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo.

In questo caso, la presunzione si applica in presenza di una impresa residente che svolge attività in favore del veicolo di investimento.

Al ricorrere dei requisiti oggettivi sopra elencati, si considerano indipendenti i soggetti, residenti o meno nel territorio dello Stato italiano, che, in nome e/o per conto di un veicolo di investimento non residente (o di entità da questo controllate in maniera diretta od indiretta) abitualmente concludono contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuiscono alla compravendita o negoziazione di strumenti finanziari e crediti.

L'esclusione della sussistenza del requisito della dipendenza, unitamente alla circostanza che il soggetto presente nel territorio italiano agisca nell'ordinario corso della sua attività di impresa, dovrebbe comportare l'impossibilità che si configuri una stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero.



8 Novità in materia di cripto-valute

8.1 Regime fiscale delle cripto-attività

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del D.Lgs. 461/97.

A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologie analoga”.

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:

- le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 461/97.



Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

La Legge 197/2022 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 medesimo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.

8.2 Monitoraggio fiscale delle cripto-attività

Con una modifica all'art. 1 co. 1 del DL 167/90, si estende il monitoraggio ad opera degli intermediari finanziari:

- sotto il profilo soggettivo (includendovi anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale di cui all'art. 3 co. 5 lett. i-bis) del D.Lgs. 231/97);
- sotto il profilo oggettivo (includendo, oltre alle valute virtuali, le altre criptoattività).

Anche per quanto riguarda le operazioni intercorse con l'estero, con una modifica all'art. 2 del DL 167/90 si includono i prestatori di servizi di portafoglio digitale di cui all'art. 3 co. 5 lett. i-bis) del D.Lgs. 231/97 tra i soggetti ai quali è possibile richiedere i dati delle operazioni in esame.

Per quanto riguarda il quadro RW, la modifica ha interessato l'art. 4 co. 1 del DL 167/90, includendo in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

8.3 Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su criptoattività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.



Il regime opzionale può riguardare "ciascuna crypto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cryptoattività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.

L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023;
- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 241/97, per cui è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

8.4 Regolarizzazione delle crypto-attività

La L. 197/2022 disciplina una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in tema reddituale che di monitoraggio fiscale.

Possono accedere i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle crypto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratte.

Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.

Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

- di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;

- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.

La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è possibile regolarizzare attività frutto di operazioni illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Attualmente, non è chiaro se per illeciti si intendano le sole violazioni penalmente rilevanti (e, in tal caso, quali di esse). Il punto dovrebbe, quindi, essere chiarito dalle disposizioni attuative.

8.5 Imposta di bollo e IVAFE

A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L’IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle criptoattività.

Resta comunque fermo quanto previsto dal co. 20 dell’art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

9 Novità in materia di IVA

9.1 Cessioni di beni per il tramite di piattaforme digitali

Si introduce uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.

I soggetti passivi “facilitatori” saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri fornitori e alle operazioni effettuate, secondo modalità che dovranno essere definite dalla stessa Agenzia sulla base di un successivo provvedimento di attuazione della disciplina.

9.2 Aliquota IVA somministrazioni di gas del I trimestre 2023

È stabilita, in via transitoria l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella applicabile (10% o 22%), per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

In precedenza, una misura analoga è stata prevista con riferimento alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del III trimestre 2021.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, è irrilevante il momento di fatturazione dei consumi.

9.3 Aliquota IVA gas metano per i contratti “servizio energia” del I trimestre 2023

L’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, prevista per le somministrazioni di gas metano, è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023.

In precedenza, una misura analoga è stata prevista per le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi per il periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.

9.4 Aliquota IVA servizi di teleriscaldamento del I trimestre 2023

In deroga alla disciplina ordinaria prevista dal DPR 633/72, è introdotta l'aliquota IVA del 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

9.5 Aliquota IVA prodotti per l'infanzia

Con il nuovo n. 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72, è introdotta l'aliquota IVA del 5% per:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti⁵⁹ o dei bambini nella prima infanzia⁶⁰, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
- i pannolini per bambini;
- i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

In assenza di una decorrenza espressa, le disposizioni dovrebbero rendersi applicabili alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2023 (data di entrata in vigore della Legge 197/2022).

9.6 Aliquota IVA prodotti per l'igiene femminile

È prevista l'aliquota IVA del 5% per tutti i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile.

Sono inclusi anche i suddetti prodotti non compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o non lavabili, per i quali si applicava l'aliquota del 10%.

9.7 Aliquota IVA per le cessioni di pellet

Per l'anno 2023, alle cessioni di pellet si applica l'aliquota IVA del 10%.

La disposizione opera in deroga al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, la quale prevede, in via ordinaria, l'aliquota del 10% per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, ecc., escludendo espressamente i pellet (v.d. 44.01).

9.8 Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni

L'art. 6, co. 9-bis.3 del D.Lgs. 471/97 prevede: "se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro".

Quindi, da un lato, l'ufficio neutralizza l'operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando di disconoscere la detrazione, dall'altro, irroga la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, minimo 1.000 euro.

A differenza di quanto sostenuto dalla prassi e da certa giurisprudenza, dirimendo un contrasto giurisprudenziale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che il mite regime sanzionatorio indicato si riferisce alle sole operazioni inesistenti relative a operazioni esenti, escluse o non imponibili, riducendo quindi al minimo l'applicazione della norma.

Se c'è inesistenza dell'operazione, soggettiva od oggettiva, la detrazione viene disconosciuta con tutto ciò che ne consegue ai fini sanzionatori.

L'art. 1 co. 152 della L. 197/2022 aggiunge al riportato co. 9-bis.3 il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe

potuto detrarre quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”.

Se viene disconosciuta la detrazione la sanzione è pertanto quella dell'art. 6 co. 6 del D.Lgs. 471/97 (90% dell'IVA detratta).

10. Novità in materia di tributi locali

10.1 Prospetto delle aliquote IMU

Viene integrato l'art. 1 co. 756 della L. 160/2019, prevedendo che le fattispecie, individuate con DM, per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU, possono essere modificate o integrate da un successivo DM.

È inoltre integrato l'art. 1 co. 767 della L. 160/2019, prevedendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote ex art. 1 co. 756 - 757 della L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini di cui ai co. 757 e 767 dell'art. 1 citato, si applicano le aliquote “di base” previste dai co. 748 - 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell'anno precedente).

10.2 Esenzione IMU per gli immobili occupati

È introdotta la lett. g-bis) del co. 759 dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali:

- sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
- o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

10.3 Esenzione IMU per gli immobili distrutti o inagibili per il sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 - Proroga

Viene prorogata l'esenzione dall'IMU per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e 29.5.2012 che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ex art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L'esenzione spetta se i fabbricati sono al contempo:

- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- siti nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma, individuati ai sensi del DM 1.6.2012 (cui fa rinvio l'art. 1 co. 1 del DL 74/2012) e degli artt. 67-septies del DL 83/2012 e 2-bis co. 43 del DL 148/2017, ed eventualmente rideterminati dai presidenti delle Regioni colpite ex art. 2-bis co. 43 del DL 148/2017.

Tale esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023.

10.4 Istituzione dell'ILIA del Friuli Venezia Giulia – Adeguamento della disciplina IMU

Integrando l'art. 1 co. 739 della L. 160/2019, viene precisato che, dall'1.1.2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'IMU si applica l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita con la L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

Inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, l'ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, ex art. 1 co. 772 della L. 160/2019.

10.5 Accademia Nazionale dei Lincei - Esenzioni dalle imposte relative agli immobili

Con norma di interpretazione autentica (dalla portata retroattiva), viene precisato che gli artt. 3 del DLgs. Lgt. 359/44 e 1 co. 328 della L. 205/2017 si interpretano nel senso che l'Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

In riferimento all'IMU, viene tuttavia previsto che, dall'1.1.2023, per l'Accademia Nazionale dei Lincei trovano applicazione le disposizioni in materia di enti non commerciali di cui:

- all'art. 1 co. 770 della L. 160/2019 (dichiarazione degli ENC);
- all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, che prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92.

10.6 Esenzione dal canone unico per le attività colpite dal sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 - Proroga

Per l'anno 2023, il canone unico ex art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019, relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, non è dovuto per le attività, individuate dall'art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati il 24.8.2016, il 26 ed il 30.10.2016, ed il 18.1.2017, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al DL 189/2016.

10.7 Canone unico - Trattati di strada nei centri abitati

Viene modificato il dato testuale dell'art. 1, co. 818 della L. 160/2019, al fine di precisare che, in materia di canone unico, sono comprese nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati che abbiano popolazione superiore ai 10.000 abitanti (a prescindere dal numero di abitanti complessivi del Comune di cui fa parte il centro abitato).

11. Novità in materia di definizioni fiscali

11.1 Ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale. Questa sanatoria è però circoscritta a determinate casistiche.

Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.

Fermo quanto esposto, il ravvedimento speciale rispecchia comunque l'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Siamo in presenza di un istituto applicato dal contribuente, per cui non operano il cumulo giuridico e la continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, presupponendo valutazioni dell'ente impositore.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine del 31.3.2023.

I ravvedimenti già eseguiti all'1.1.2023, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, rimangono validi e non vi è il rimborso di quanto pagato.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".

L'art. 1 co. 174 della L. 197/2022 prevede che la regolarizzazione "è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

In base al dato normativo la preclusione deriva dalla notifica:

- dell'atto di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
- della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Ai sensi dell'art. 1 co. 174 della L. 197/2022, "Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti".

Sono pertanto ravvedibili le violazioni che, nel contempo:

- riguardano le dichiarazioni;
- riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento speciale concerne espressamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni "validamente presentate". Non possono dunque essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto di imposta e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni, considerate omesse dall'art. 2, co. 7 del DPR 322/1998.

Il ravvedimento concerne le violazioni "riguardanti le dichiarazioni".

Sono pertanto sicuramente ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita, nella misura base, con una sanzione dal 90% al 180% dell'imposta ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 471/97. Non sembrano invece ravvedibili le violazioni sui versamenti di imposte o ritenute dichiarate ovvero le sanzioni prive di riflesso dichiarativo, come l'omessa regolarizzazione del cessionario/committente.

L'art. 1 co. 176 della L. 197/2022 prevede: "La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato".

Non possono pertanto essere regolarizzate le violazioni disciplinate dall'art. 5 del DL 167/90 in tema di monitoraggio fiscale, in breve l'omessa e/o infedele compilazione del quadro RW. Rimane la possibilità di ravvedersi secondo l'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 31.3.2023.

Le modalità di pagamento saranno definite con provvedimento direttoriale. I codici tributo saranno istituiti con risoluzione.



Occorre, sempre entro il 31.3.2023, rimuovere l'inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va pagata entro il 31.3.2023. Le rate vanno pagate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Gli importi relativi alle rate successive alla prima sono maggiorati degli interessi al tasso del 2% annuo.

L'omesso pagamento delle somme così come della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale. Per come è formulato l'art. 1 co. 175 della Legge 197/2022, il tardivo pagamento delle somme o della prima rata, anche esiguo pare compromettere il ravvedimento.

Gli inadempimenti relativi a rate successive alla prima non sempre causano la decadenza dalla dilazione. In ogni caso, ferme le conseguenze dell'art. 1 co. 175 della L. 197/2022, rimane fermo il ravvedimento quindi la riduzione a 1/18 delle sanzioni.

Il tardivo/insufficiente pagamento contenuto/sanato nel termine per il pagamento della rata successiva dovrebbe dare luogo all'ordinaria sanzione sui versamenti ex art. 13 del DLgs. 471/97.

Per effetto dell'art. 1 co. 175 della L. 197/2022, "Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023". Per quanto riguarda gli interessi, si tratta di quelli da ritardata iscrizione a ruolo al 4% annuo ex art. 2 co. 1 del DM 21.5.2009.

11.2 Sanatoria degli errori formali

L'art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 prevede una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.



Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023).

Le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

Per l'art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi".

Al co. 170 si prevede che "la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato". Sono pertanto escluse le violazioni in tema di quadro RW.

Non possono essere definite:

- l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele ex artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/1997;
- le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ex art. 6 del DLgs. 471/1997;
- le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull'indebita compensazione ex art. 13 del DLgs. 471/1997.

La portata del co. 166 induce a sostenere che tutte le altre violazioni possano astrattamente essere oggetto di sanatoria, sempre che siano formali.

Non dovrebbe essere messa in discussione la sanabilità di tutte le violazioni rientranti nell'art. 8 del D.Lgs. 471/97, relativo alle violazioni dichiarative che non hanno riflesso sull'imposta, punite con la pena fissa da 250 a 2.000 euro.

Del pari, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all'interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97, ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, agli interpellati ex art. 11 co. 7-ter del DLgs. 471/97 e così via.

Lo stesso può dirsi per le violazioni dichiarative diverse dall'art. 8 del DLgs. 471/97 che non hanno riflessi sostanziali, come la dichiarazione tardiva imputabile all'intermediario abilitato ex art. 7-bis del DLgs. 241/9787.

In uguale misura, dovrebbero essere sanabili le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi previsti dalla legge tributaria, come la comunicazione delle liquidazioni

IVA ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/1997, le comunicazioni degli operatori finanziari ex art. 10 del DLgs. 471/97 e le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività ai fini IVA ex art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97.

Vista l'entità delle menzionate sanzioni, la definizione, al costo di 200 euro per periodo d'imposta, sarebbe molto conveniente.

11.3 Definizione degli avvisi bonari

La definizione dell'art. 1 co. 153 della L. 197/2022 riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72.

Rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve, in armonia con l'art. 2 del D.Lgs. 462/97, accettare tutti i rilevi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, come prevede l'art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009.

La definizione avviene pagando le somme entro i 30 giorni. È altresì necessario che all'1.1.2023 il menzionato termine non sia spirato. Appare quindi dirimente individuare il dies a quo di tale termine.

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 462/97, il pagamento, per beneficiare della definizione, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che "se la comunicazione contiene l'espresso e specifico invito, da parte dell'Ufficio, alla presentazione di documenti e chiarimenti, il contribuente aderendo tempestivamente alla richiesta, acquisisce il diritto a ricevere la comunicazione definitiva e, effettuando il pagamento entro trenta giorni, usufruisce della riduzione a un terzo della sanzione". Qualora il contribuente abbia presentato istanza di autotutela, è previsto che il termine decorra dal giorno in cui è comunicata la rideterminazione delle somme. Ove la richiesta di autotutela venga rigettata, dunque, i 30 giorni decorrerebbero dalla prima comunicazione.

A differenza di quanto sostenuto dagli uffici, il termine di 30 giorni dovrebbe decorrere sempre dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di contraddittorio instaurato con il contribuente, abbia o rideterminato le somme o disatteso le sue doglianze, posto che solo in tal modo questi preserva il diritto di fruire della riduzione delle sanzioni, potendo eseguire i versamenti in tempo utile.

L'avviso bonario può essere recapitato, tramite mezzi telematici, presso l'intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione.

Nella menzionata fattispecie, il contribuente dispone di un tempo maggiore, in quanto il termine dei 30 giorni "decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica" della comunicazione. Quindi, secondo il combinato disposto degli articoli in esame, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell'avviso.

La definizione riguarda anche i contributi previdenziali, ancorché la loro riscossione avvenga solo mediante l'avviso di addebito ex art. 30 del DL 78/2010, quantomeno nel caso dell'INPS. Pertanto, sembra prevista la definizione dei contributi determinati nel quadro RR del modello REDDITI, dichiarati ma non versati.

Le somme dovute devono essere versate con il modello F24.

Ai sensi dell'art. 1 co. 154 della L. 197/2022, "Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".

Ne dovrebbe derivare che:

- il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, quale che sia l'importo da dilazionare;
- opera il regime dei lievi inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73.

La definizione può anche riguardare avvisi bonari ricevuti all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione. Deve trattarsi di dilazione in essere all'1.1.2023, quindi non ne possono fruire i contribuenti decaduti all'1.1.2023.

Anche in questo caso rimane la necessità di pagare per intero le imposte e gli interessi e le sanzioni sono al 3%.

Per effetto dell'art. 1 co. 156 della L. 197/2022, "Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione". Dovrebbe operare la disciplina dei lievi inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73.

11.4 Definizione degli accertamenti con adesione

La definizione ex art. 1 co. 179 della L. 197/2022 consiste in una particolare forma di accertamento con adesione: si concretizza in un accordo con l'Agenzia delle Entrate sul quale il funzionario non ha, come di consueto, alcun obbligo.



È consentita la negoziazione della pretesa e spetta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (l'ordinaria riduzione è a 1/3 del minimo), quand'anche siano irrogate nella misura massima.

Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa, dunque può concernere accertamenti analitici, antielusivi, presuntivi e induttivi.

Anche le imposte indirette diverse dall'IVA possono formare oggetto di adesione.

Possano beneficiare dell'adesione agevolata quattro ipotesi:

- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del D.Lgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.

Per tali ultimi due casi si tratta di atti di adesione "relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023".

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Pertanto, non devono essere decorsi, all'1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso.

Sembra possibile computare la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 546/92.

Non dovrebbe avere rilevanza il fatto che la domanda di adesione sia presentata prima o dopo l'1.1.2023.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.



11.5 Definizione degli avvisi di accertamento

Ai sensi dell'art. 1 co. 180 della L. 197/2022, "Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate".

Trattasi di una peculiare forma di acquiescenza, che si concretizza come di consueto nel versamento degli importi scaturenti dall'atto, con una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo, invece della consueta riduzione a un terzo.

Gli atti di accertamento e di liquidazione rientranti nell'art. 1 co. 180 della Legge 197/2022 sono, alternativamente:

- gli atti non impugnati e impugnabili all'1.1.2023;
- gli atti notificati sino al 31.3.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non deve essere decorso, all'1.1.2023, il termine di 60 giorni per il ricorso¹. Ovviamente la notifica del ricorso preclude l'acquiescenza.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso.

La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

11.6 Definizione degli avvisi di recupero dei crediti di imposta

Il sistema non prevede forme definitive per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta.

Secondo la prassi degli uffici tali atti non possono né formare oggetto di adesione né essere definiti mediante acquiescenza ex art. 15 del D.Lgs. 218/97.

La Legge 197/2022 introduce una definizione ad hoc per i medesimi.

Per effetto dell'art. 1 co. 181 della L. 197/2022, "Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso".

Gli avvisi di recupero rientranti nell'art. 1 co. 181 della L. 197/2022 sono quindi, alternativamente:

- gli atti non impugnati e impugnabili all'1.1.2023;
- gli atti notificati sino al 31.3.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non devono essere decorsi, all'1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97, l'uso di un'eccedenza o di un credito "in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti" è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, salva l'applicazione di leggi speciali (c.d. "credito non spettante"). L'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 invece stabilisce: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Sulla delimitazione del credito come inesistente o non spettante esiste un ingente contenzioso.

Se il contribuente decide di definire non può contestare la natura della violazione, dovendo applicare la riduzione a 1/18 sulla violazione così come qualificata dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, se ad avviso del funzionario:

- si tratta di credito non spettante, le sanzioni sono dell'1,67% (30/18);
- si tratta di credito inesistente, le sanzioni sono dal 5,56% all'11,11% (da 100/18 a 200/18).

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso.

La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

11.7 Regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate da istituti deflativi del contenzioso

Le somme dovute a seguito di istituti deflativi del contenzioso possono essere sempre dilazionate, senza dover prestare alcuna garanzia, a prescindere dall'entità degli importi da corrispondere. Gli inadempimenti nei versamenti delle rate sono disciplinati dall'art. 15-ter del DPR 602/73.

Nella maggioranza delle ipotesi (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione) la definizione della vertenza coincide con il pagamento di tutte le somme o della prima rata. Invece, se si tratta di conciliazione giudiziale il perfezionamento è "anticipato" al momento di sottoscrizione dell'accordo o di formazione del processo verbale di conciliazione.

In ragione di ciò, solo nel caso della conciliazione giudiziale le inadempienze sul pagamento della prima rata/totalità delle somme (incluso il radicale omesso pagamento) danno luogo a sanzioni. Nelle altre fattispecie, salvo l'inadempienza rimanga nei limiti dettati dall'art. 15-ter del DPR 602/73, l'effetto consiste nel mancato perfezionamento della definizione.

Con l'art. 1 co. 219 - 221 della L. 197/2022 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all'1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l'intimazione.

La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.

In caso di mancato integrale pagamento delle somme dovute, la regolarizzazione non si perfeziona e gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 471/97 pari al 30%, calcolata sul residuo dell'imposta non versata.

In caso di mancato perfezionamento, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre "del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto".

11.8 Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 1 co. 186 della L. 197/2022, concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono di conseguenze escluse le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria. Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione.

Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023, e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data dell'1.1.2023.

Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Per poter definire la lite, occorre:

- che, entro l'1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);

- che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.

Oggetto di definizione sono gli importi contestati in primo grado rimasti oggetto di contesa. Se in merito ad alcune parti dell'atto si è formato il giudicato interno queste non rientrano nella definizione e lo stesso vale per le parti di atto oggetto di autotutela parziale.

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

- se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte. Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove il ricorso è "pendente iscritto nel primo grado", viene meno il 10% del tributo.

Se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:

- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);

- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia fiscale. In base alla prassi, quando si tratta di liti relative ad atti di riscossione (cartella di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche) occorre considerare la parte processuale. Pertanto, se l'Agenzia fiscale, a seguito di notifica del ricorso, di chiamata in causa o intervento, è parte, la lite potrebbe essere definibile.

La definizione non riguarda i processi sui contributi dovuti all'INPS o ad altri enti di previdenza (devoluti comunque al giudice ordinario), ancorché la base imponibile sia la stessa delle imposte sui redditi. Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30.6.2023, mediante modello approvato dall'Agenzia fiscale.

Entro la medesima data del 30.6.2023 bisogna pagare le somme o la prima rata.

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato) va presentata una domanda autonoma.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:

- il processo rimane sospeso sino al 10.7.2023;
- se, entro il 10.7.2023, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell'attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata subito l'estinzione del giudizio.

Per ottenere la sospensione, la legge richiede espressamente di dichiarare, in udienza o mediante atto depositato in segreteria, di volersi avvalere della definizione.

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del D.Lgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023.

La sospensione riguarda solo le controversie definibili.

Ove la definizione si perfezioni (con la presentazione della domanda e il pagamento della totalità delle somme o della prima rata entro il 30.6.2023) e l'Agenzia delle Entrate non opponga il diniego, il processo si estingue a spese compensate.

Definizione delle liti in Cassazione (art. 5 della L. 130/2022)

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.

Di norma, quest'ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell'80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000 euro o sino a 50.000 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.

L'Agenzia fiscale, per poter fruire dell'art. 5 della L. 130/2022 deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale. Nella definizione ex art. 1 co. 186 della L. 197/2022 si guarda, di norma, all'ultima sentenza depositata all'1.1.2023.

11.9 Conciliazione giudiziale agevolata

L'art. 1 co. 206 della L. 197/2022 ha previsto una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023. Non si tratta di definizione ad hoc ma di una ordinaria conciliazione giudiziale con alcune particolarità.

Tale conciliazione è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell'art. 1 co. 186 della L. 197/2022. Il contribuente può quindi dover valutare se fruire della definizione delle liti oppure della conciliazione agevolata, tenendo presente che:

- nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi;
- la conciliazione presuppone un accordo con l'Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso;
- la conciliazione giudiziale è circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli liquidatori.

La conciliazione agevolata presuppone che il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado. Rileva la notifica del ricorso introduttivo o di appello all'1.1.2023, essendo irrilevante il successivo deposito.

Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti "impositivi".

In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel primo o secondo grado di giudizio.

Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli interessi sono al 3,5% e l'estinzione avviene a spese compensate.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto entro il 30.6.2023.

La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Per effetto dell'art. 1 co. 209 della L. 197/2022 "In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta".

11.10 Rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione.

Trattasi di un accordo conciliativo ad hoc per i processi pendenti in Cassazione.

Dal punto di vista operativo, si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, rinuncia che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.

Sono esclusi i processi ove all'1.1.2023 sia stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione, con o senza rinvio.

Tale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell'art. 1 co. 186 della L. 197/2022.

Il contribuente può quindi dover valutare se fruire della definizione delle liti oppure della rinuncia agevolata, tenendo presente che:

- nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi;
- la rinuncia agevolata presuppone un accordo con l'Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso;
- la rinuncia agevolata è circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli meramente liquidatori.

Le controversie sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti "impositivi".

In caso di rinuncia le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli interessi spettano al 3,5% e l'estinzione avviene a spese compensate.

Ai sensi dell'art. 1 co. 213 e 215 della L. 197/2022:

- "il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 3 del presente articolo, di tutte le pretese azionate in giudizio";
- "la definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti".

Sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la rinuncia susseguente all'accordo transattivo sia il versamento degli importi.

Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

11.11 Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. "saldo e stralcio" degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Rientrano nella rottamazione tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.

Gli agenti della riscossione forniscono, nell'area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento riscuote ruoli INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.

Le spese del giudizio sono compensate.

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute.

Tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione.

Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL.

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino).

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione. Come prevede l'art. 1 co. 251 della L. 197/2022 occorre apposita delibera dell'ente previdenziale, adottata entro il 31.1.2023 pubblicata nei relativi siti internet e comunicata entro la medesima data all'Agente della riscossione mediante PEC.

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- dei compensi di riscossione ex art. 17 del D.Lgs. 112/99.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all'Agenzia delle Entrate Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l'esatto importo, la procedura si perfeziona. Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.

Rimangono però i fermi e le ipoteche adottati alla data di presentazione della domanda.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

A seguito di presentazione della domanda anche il pignoramento presso terzi non sembra poter proseguire.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Sotto altro profilo, per effetto della domanda si è considerati adempienti, tra l'altro, ai fini del c.d. "blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" ex art. 48-bis del DPR 602/73. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Inoltre, la presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente od omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il versamento del dovuto può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

I versamenti possono avvenire:

- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tramite domiciliazione bancaria;
- oppure presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al 2% annuo.

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate.

Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli di aggi.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto versato, può essere escusso.

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

11.12 Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro

Con l'art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Se il debitore avesse pagato entro il 31.3.2023 il debito relativo ad un ruolo che rientra nell'ambito della norma, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015, che risultino non pagati al 31.3.2023.

Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L'importo del debito residuo all'1.1.2023 fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, all'1.1.2023, si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Anche i carichi derivanti da precedenti rottamazioni dei ruoli e dal c.d. "saldo e stralcio" rientrano nell'annullamento automatico.

Il limite di 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.

Ai fini dell'annullamento non sembra rilevare l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l'importo di ciascuno.

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), la disciplina è diversa.

In primo luogo, l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. "Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti"

Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti possono stabilire di non applicare l'art. 1 co. 229 della L. 197/2022 con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. Di ciò l'ente deve dare comunicazione all'Agente della riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti Internet.

12. Novità in materia di accertamento e riscossione

12.1 Contrasto all'apertura di partite IVA fittizie

Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, già previsti dall'art. 35, co. 15-bis del DPR 633/72, introducendo il successivo co. 15-bis.1 nel citato art. 35.

Viene attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.

Il contribuente è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.



Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo co. 7-quater dell'art. 11 del D.Lgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA.

Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.

12.2 Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97 se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.

Gli importi possono essere dilazionati ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97, in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

In base all'art. 1 co. 159 della L. 197/2022, viene espunto dall'art. 3-bis del DLgs. 462/97 il riferimento alle 8 rate, dunque la dilazione, a prescindere dall'importo, potrà sempre avvenire in 20 rate trimestrali.

In assenza di una specifica decorrenza, la novità sembra trovare applicazione dalle dilazioni operanti dall'1.1.2023.

12.3 Ripresa dei versamenti fiscali sospesi per il settore dello sport

La disposizione interviene sulla ripresa dei versamenti fiscali sospesi fino al 30.11.2022 in favore di:

- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021, relativi a ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e all'IVA, la cui scadenza era prevista per il 22.12.2022, si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

12.4 Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio

Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 ss. del DPR 115/2002, estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

L'ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l'Agenzia delle Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa.

12.5 Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga

Per effetto dell'art. 25 co. 1 lett. a) del DPR 602/73, in caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.

Grazie alla proroga dell'art. 1 co. 158 della L. 197/2022, si dispone lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.

12.6 Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/97, l'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

In merito alle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del D.Lgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

12.7 Diritto al discarico delle somme

Vengono definiti i casi in cui l'Agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui all'art. 1 co. 684 della L. 190/2014.

Le situazioni di "evidente" inesigibilità sono le seguenti:

- intervenuta chiusura del fallimento (lett. a);
- assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualunque momento effettuato (lett. b);

- intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c);
- esaurimento delle azioni di recupero previste all'art. 19 co. 2 lett. d) e d-bis) del D.Lgs. 112/99 (lett. d);
- mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito in parte o in tutto infruttuoso (lett. e);
- rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5% (lett. f).

Modificando il co. 686 dell'art. 1 della L. 190/2014, si prevede che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità, l'Agente della riscossione può procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR 602/73, anche nei casi previsti al co. 684-bis lett. e) e f).

12.8 Informatizzazione delle attività di riscossione

Si prevede il trasferimento entro il 31.12.2023 delle attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, dall' Agenzia delle entrate-Riscossione a Sogei S.p.a.

Il trasferimento avviene mediante cessione del ramo di azienda ex art. 2112 del c.c., individuato con apposito decreto e fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni speciali.

Il corrispettivo è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione e l'operazione è esente da imposizione fiscale.

13. Novità in materia di “caro bollette”

13.1 Contributo di solidarietà contro il caro bollette

Viene introdotto un contributo di solidarietà temporaneo contro il caro bollette per il 2023 e modificato l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

È previsto il versamento di un contributo straordinario da parte delle imprese che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, importazione, distribuzione o vendita di energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, qualora almeno il 75% dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 derivi dalle suddette attività.

Il contributo è:

- calcolato applicando un'aliquota pari al 50% del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022;
- versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023.

Viene stabilito che il contributo straordinario contro il caro bollette previsto per il 2022, di cui all'art. 37 del DL 21/2022, è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:

- le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
- le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato risulti errato, è possibile recuperarlo o riversarlo entro il 31.3.2023.

13.2 Oneri generali di sistema

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede, per il I trimestre 2023:

- ad annullare le aliquote relative agli oneri generali del sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- a fissare una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

13.3 Altre misure contro il c.d. “caro bollette”

Per contenere gli effetti conseguenti all'aumento dei prezzi, è disposto che:

- le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e alla compensazione per la fornitura di gas naturale siano riconosciute, per il 2023, ai clienti domestici economicamente svantaggiati, con un ISEE nel 2023 fino a 15.000 euro e, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, siano rideterminate, per il I trimestre del 2023, con delibera ARERA;
- le componenti della bolletta relative alla copertura dei costi afferenti al nucleare non siano più soggette all'obbligo di riscossione da parte del fornitore;
- i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possano essere sospesi, con delibera dell'ARERA, fino al 31.1.2023, nel limite di 50 milioni di euro;
- siano individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, gli intermediari finanziari abilitati che, con apposita convenzione, adottino pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas;
- si applichi, dall'1.12.2022 al 30.6.2023, un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori di energia o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia.

14. Novità in materia di contante e di POS

14.1 Nuovo limite al trasferimento di denaro contante

A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Rispetto a tale novità, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del D.Lgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Con riguardo ai minimi edittali, peraltro, non sono stati operati interventi sulla previsione di cui all'art. 63 co. 1-ter del D.Lgs. 231/2007, ai sensi del quale, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000 euro. La previsione in questione, infatti, era stata inserita in corrispondenza con la decisione, poi ripensata, di fissare la soglia di 1.000 euro a partire dall'1.1.2022.

Le ricordate sanzioni dovrebbero trovare applicazione anche in capo a chi, prima dell'1.1.2023, abbia effettuato trasferimenti di contanti per importi pari o superiori a 2.000 euro, seppure inferiori alla nuova soglia di 5.000 euro.

14.2 Obbligo di accettare pagamenti tramite carte – Limitazione dei costi

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

In particolare, ex art. 15 co. 4-bis del DL 179/2012 convertito, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Misure per la riduzione dei costi

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

15. Altre novità

15.1 Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È differita all'1.1.2024 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina:

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic tax”);
- dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “Sugar tax”).

15.2 Riforma delle accise sui tabacchi

Sono apportate delle modifiche alla disciplina delle accise sui tabacchi.

In particolare, sono riconfigurati i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determinano l'accisa sui tabacchi lavorati.

Di conseguenza, per le sigarette, l'ammontare dell'accisa risulta costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024, in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;



- un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", al prezzo di vendita al pubblico.

Per i tabacchi lavorati ("sigarette") l'onere fiscale minimo è pari, per l'anno 2023, al 98,10% della somma dell'accisa globale costituita dalle due predetti componenti e dell'IVA calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

Sono modificate le aliquote base per i tabacchi lavorati nelle entità seguenti:

- per le sigarette, 49,50%;
- per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, 60,00%.

È innalzato da 130 a 140 euro l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

È, altresì, modificata la disciplina dei prodotti che contengono nicotina. Sono definiti alcuni adempimenti cui è tenuto il soggetto che effettua l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati – provenienti da un altro Stato dell'Unione europea – sottoposti ad accisa preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo.

Si stabilisce, tra l'altro, che tale soggetto, avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti citati provenienti da altro Stato dell'UE deve pagare l'imposta.

I tabacchi senza inalazione, per effetto della L. 179/2022, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 30% dall'1.1.2021, al 35% dall'1.1.2022 e al 40% dal'1.1.2023.

15.3 Card cultura

La norma sostituisce l'art. 1 co. 357 della L. 30.12.2021 n. 234 relativo alla "Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni", con i co. 357 - 357-quinquies, prevedendo la concessione, a decorrere dall'1.1.2023:

- della "Carta della cultura Giovani", che spetta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro;



- della "Carta del merito", che spetta agli iscritti agli Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100/100.

Utilizzabili per acquistare:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Le somme assegnate con le Carte in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano per il computo del valore dell'ISEE.

15.4 Investimento delle risorse finanziarie delle casse di previdenza private

Sostituendo la precedente previsione contenuta nell'art. 14 co. 3 del DL 6.7.2011 n. 98, si prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la COVIP, da adottare entro il 30.6.2023, debbano essere definite norme di indirizzo in materia di:

- investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30.6.1994 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103;
- conflitti di interessi e di banca depositaria;
- informazione nei confronti degli iscritti;
- obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.



Le Casse di previdenza saranno tenute ad adottare regolamenti interni entro 6 mesi successivi dall'adozione del suddetto decreto.

15.5 Fondo per la cessione gratuita di materiale informatico e didattico delle imprese di commercio

Nel rispetto delle previsioni in materia di aiuti “de minimis”, viene istituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita di materiale informatico e didattico:

- da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
- nell'ambito di manifestazioni a premi;
- per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati, o da enti religiosi.

15.6 Concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici - Proroga

Sono prorogate a titolo oneroso, fino al 31.12.2024:

- le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ex artt. 24 co. 13 lett. a) della L. 88/2009 e 1 co. 935 della L. 208/2015153, in scadenza al 31.12.2022;
- le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, in scadenza il 31.3.2023;
- le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29.6.2023;
- le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30.6.2024.

* * * *



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

Legge di bilancio 2023 – Principali novità

Gennaio 2023

89

I nostri Professionisti restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

